

**CONVENZIONE PER L' ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA****"SCIENZE UMANE E SOCIALI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE" (ELIZA)****TRA**

- l'Università di Napoli "L'Orientale", rappresentata dal Rettore *pro-tempore* Prof. Roberto Tottoli, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;
- l'Università di Macerata, rappresentata dal Rettore *pro-tempore* Prof. John McCourt, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;
- l'Università degli Studi di Salerno, rappresentata dal Rettore *pro-tempore* Prof. Vincenzo Ioia, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;
- l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, rappresentata dal Rettore *pro-tempore* Prof. Antonio Garofalo, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;
- l'Università del Salento, rappresentata dal Rettore *pro-tempore* Prof. Fabio Pollice, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

congiuntamente nel seguito del presente atto anche definite, per brevità,
"parti",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1**Istituzione del Centro**

1. Le Università indicate in epigrafe, rappresentate dai Rettori che sottoscrivono la presente intesa, convergono di costituire il Centro Interuniversitario di Ricerca "Scienze umane e sociali e intelligenza artificiale" (ELIZA) nel seguito anche "Centro" al fine di gestire quelle

iniziative comuni riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale e fornitura di servizi, attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline impartite nelle Università afferenti.

2. Il Centro è un'entità organizzativa che non ha soggettività giuridica e il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono da ritenersi, nella loro interezza, quale Statuto del Centro.

Art. 2

Finalità del Centro

1. Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università afferenti, intende costituire un luogo di ricerca e di incontro tra studiosi allo scopo di promuovere, avanzare e coordinare ricerche nel campo degli studi umanistici in relazione ai progressi tecnologici ottenuti nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale (IA). Il Centro Scienze Umane e sociali e Intelligenza Artificiale accoglierà spunti di riflessione da parte delle discipline umane e sociali, in dialogo con studi di ambito tecnologico, secondo approcci che mirino ad indagare il modo in cui le scienze umane contribuiscono all'avanzamento della società nell'era dell'Intelligenza Artificiale.

2. A livello accademico, il nostro obiettivo è quello di creare uno spazio comune di riflessione teorica e applicata per consolidare la ricerca e l'insegnamento nei corsi di laurea in diversi ambiti accademici, tra cui

ad esempio linguistica e IA, comunicazione e social media, implicazioni sociali dell'interazione tra umani e nuove tecnologie, alfabetizzazione digitale, human-in-the loop nello sviluppo delle tecnologie digitali, aspetti etici e sociali dell'intelligenza artificiale, tecnologie emergenti e governance globale. Il centro offre opportunità di ricerca, attività di formazione e scientifiche e sviluppa programmi di ricerca congiunti tra università su campi quali, ad esempio l'interazione uomo-macchina, l'industria hi-tech, le applicazioni dell'IA nei beni culturali, nella comunicazione, nel settore pubblico e sociale, nell'istruzione e didattica, per la salute, per la digital society, sull'etica delle nuove tecnologie, in cui la prospettiva etico-filosofica risulti integrata a quella della regolamentazione delle nuove tecnologie e più in generale alla prospettiva delle scienze politiche e sociali (ELSA) e altro ancora.

3. Il Centro intende favorire iniziative di ricerca, divulgazione scientifica e collaborazione inter- e transdisciplinare, sia a livello nazionale che internazionale, che sviluppino studi critici sul contributo delle scienze umane e sociali allo sviluppo di contenuti per le tecnologie, ma intende anche offrire un dibattito sulle implicazioni di una sempre più rapida e ampia adozione delle tecnologie stesse.

4. Il Centro si propone il fine di:

- a) promuovere, sostenere e coordinare ricerche nel campo degli studi sul contributo delle scienze umane e sociali allo sviluppo delle tecnologie, nonché sollecitare e favorire i contributi scientifici;
- b) favorire lo scambio di informazioni e di materiali tra gli aderenti al Centro e altri Dipartimenti universitari, Enti e Fondazioni pubblici e privati che si occupano di IA;
- c) sviluppare le iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale;
- d) promuovere convegni, seminari e conferenze che documentino e discutano i risultati delle ricerche, mettendoli altresì in relazione con le problematiche e le esigenze espresse da enti e istituzioni che operano nel campo dell'Intelligenza Artificiale;
- e) dare maggiore visibilità alla ricerca nazionale in campo internazionale, attraverso la promozione di convegni e scambi internazionali con centri di ricerca che si occupano di studi nei suddetti campi;
- f) attivare strumenti (banche dati, collana, rivista internazionale, ecc.) utili a una divulgazione dei risultati di ricerca;
- g) partecipare a specifici progetti Europei;
- h) favorire la formazione di giovani ricercatori;
- i) svolgere attività di progettazione e consulenza per rispondere alle esigenze degli enti pubblici e privati, ONG e imprese, associazioni che lavorano nel campo dell'IA;

1) promuovere corsi di formazione specifici a professionisti e tecnici che lavorano presso questi enti e istituzioni.

5. Si attendono risultati nei seguenti ambiti:

- ricerca e divulgazione scientifica:

- consolidamento e affiancamento degli strumenti teorici e metodologici

utili allo studio del contributo delle scienze umane allo sviluppo di tecnologie di IA e viceversa, a partire dai risultati delle ricerche empiriche svolte;

- ampliamento della di rete contatti e delle collaborazioni nazionali e soprattutto internazionali;

- miglioramento dei canali informativi e della divulgazione scientifica sul contributo delle scienze umane allo sviluppo di tecnologie di IA.

Ricaduta della ricerca sul territorio:

- incremento delle attività di servizio da rivolgere a istituzioni e professionisti coinvolti nella comunicazione e formazione;

- incremento delle collaborazioni con enti pubblici e privati, ONG e imprese, associazioni che lavorano nel campo dell'Intelligenza Artificiale interessati alle tematiche del Centro di Ricerca.

Il Centro si propone di mantenere contatti permanenti con gli Atenei afferenti al centro e gli enti pubblici e privati, imprese, ONG, ecc. interessati alle tematiche di ricerca del Centro.

Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il Centro non ha soggettività giuridica propria e non ha autonomia patrimoniale, negoziale

ed economico-finanziaria, operando unicamente in relazione al raggiungimento di obiettivi comuni per la ricerca scientifica delle Università che lo istituiscono, sulla base delle decisioni derivanti dalla presente Convenzione e degli atti successivamente stipulati, con attività posta in essere direttamente dalle Università stesse, nell'ambito della rispettiva e autonoma organizzazione.

Ogni attività svolta dal Centro non sarà sovrapponibile o concorrenziale con le attività svolte dai Dipartimenti degli Atenei afferenti.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università aderenti in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibile per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 3

Sede, finanziamenti e amministrazione del Centro

1. Le attività proprie del Centro saranno elaborate dal Consiglio Direttivo e svolte presso le sedi delle Università contraenti articolandosi in base ai piani e ai programmi.
2. Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi delle apparecchiature e del personale che i Dipartimenti delle Università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.

3. I profili organizzativi ed economici degli spazi e delle attrezzature

messi a disposizione da parte degli Atenei afferenti al Centro saranno

disciplinati da apposito Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 8,

comma 3, lett. k). La sede amministrativa e organizzativa del Centro è

stabilita presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Com-

parati dell'Università di Napoli "L'Orientale". La sede amministrativa

può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

4. Il Centro è organizzato in Unità di Ricerca operanti, presso i Diparti-

menti degli atenei afferenti, con interessi scientifici riguardanti l'In-

telligenza Artificiale nei suoi vari aspetti, secondo l'allegato A alla

presente Convenzione. Possono far parte delle Unità di Ricerca i profes-

sori ordinari e associati, i ricercatori. Sarà cura degli Atenei conven-

zionati comunicare al Dipartimento sede amministrativa del Centro la co-

stituzione o la soppressione delle Unità di Ricerca.

5. Il Centro è privo di autonomia amministrativa e contabile e non può

assumere obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta

singoli partecipanti, agendo in nome e per conto proprio.

6. I partecipanti al Centro non si assumono le obbligazioni del Centro né

possono assumere obbligazioni per conto del Centro. È esclusa ogni ga-

ranzia delle Università su eventuali prestiti contratti dal Centro.

7. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici o

privati nazionali o esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con

Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario ed

eventuali finanziamenti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento,

erogati su base facoltativa, previa approvazione degli organi di governo

delle Università convenzionate.

8. La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento, sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante appositi documenti contabili, anche di tipo analitico.

9. La gestione amministrativo-contabile del Centro si uniforma, oltre che alle previsioni della legge 240/2010 del d.lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e stabilità e sostenibilità economiche.

10. I finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi a iniziative comuni saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista in caso di scioglimento anticipato.

11. Le richieste e l'accettazione di ogni finanziamento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo e firmate dal Direttore del Centro. L'amministrazione di tali finanziamenti sarà effettuata in conformità al

Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso la sede amministrativa del Centro. I contratti e le convenzioni previste dal presente articolo saranno stipulati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 8, comma 3, lett. k). Le parti si danno reciprocamente atto che l'istituzione del Centro non comporta l'assunzione di oneri finanziari per gli Atenei afferenti. L'erogazione di eventuali contributi da parte degli Atenei afferenti può avvenire esclusivamente su base facoltativa e previa approvazione degli organi competenti, conformemente ai rispettivi Regolamenti.

Art. 4

Personale aderente al Centro e collaborazioni specialistiche esterne

1. I professori e ricercatori delle Università convenzionate che svolgono ricerca nel campo degli studi e delle ricerche correlate agli interessi del Centro, possono richiedere, nel rispetto delle formalità previste dalla disciplina del proprio ateneo, di entrare a far parte del Centro inoltrando domanda al Direttore dello stesso, che è tenuto a sottoporre la richiesta al Consiglio Direttivo.
2. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, il Centro potrà avvalersi di collaborazioni esterne secondo la normativa vigente in materia. Gli incarichi saranno conferiti e stipulati con le modalità

previste dal regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro.

4. Possono aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi, professionisti ed esperti di chiara fama, sia italiani che stranieri, non appartenenti agli Atenei afferenti, che svolgono attività di ricerca scientifica nei settori e ambiti di interesse del Centro e che ne facciano motivata richiesta. Tali soggetti possono far parte del Consiglio Scientifico, ma non del Consiglio Direttivo.

5. Il Centro può altresì stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati aventi a oggetto attività correlate agli interessi del Centro, sia a titolo gratuito che oneroso.

Art. 5

Nuove adesioni al Centro e recessi

1. Gli Atenei facenti parte del Centro alla data di stipula del presente atto sono indicati nell'allegato A.

2. Possono entrare a far parte del Centro altre Università, indicando i nominativi dei propri professori e ricercatori interessati ad aderirvi e il relativo Dipartimento con l'Unità di ricerca costituita, a seguito di richiesta da formularsi al Direttore del Centro previa approvazione del Consiglio Direttivo e degli organi deliberanti degli Atenei Convenzionati. Le nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, sottoscritti dai soli

rappresentanti degli Atenei richiedenti nonché dal Rettore della Sede Amministrativa.

3. Il Consiglio Scientifico del Centro delibera in merito a tali richieste.

In caso di deliberazione favorevole, le adesioni di altre Università sono formalizzate mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, da sottoporre alla preventiva approvazione degli organi competenti di tutti gli Atenei afferenti.

4. Possono aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi, professionisti ed esperti di chiara fama, sia italiani che stranieri, non appartenenti agli Atenei afferenti, che svolgono attività di ricerca scientifica nei settori e ambiti di interesse del Centro e che ne facciano motivata richiesta. La domanda di adesione è presentata al Direttore e da questi è sottoposta al Consiglio Scientifico che delibera in merito e potrà ammetterli a far parte dell'organo quali componenti aggregati, senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale.

5. Ciascuna Università convenzionata può esercitare l'azione di recesso, da comunicarsi con preavviso di sei mesi con lettera raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro, al Rappresentante legale dell'Università o Ente ospitante nonché alle altre Università aderenti. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 6**Organi del Centro**

Sono organi del Centro:

- a. il Consiglio Scientifico;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Direttore.

Art. 7**Il Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico è organo consultivo che coopera alla formulazione delle linee generali del Centro mediante l'espressione del proprio parere e contribuisce alla realizzazione di iniziative ad esse inerenti.

Tale cooperazione è sollecitata dal Direttore attraverso consultazioni e proposte per il miglioramento o l'estensione delle attività svolte dal Centro.

2. Il Consiglio Scientifico è composto:

- a. dal Direttore;
- b. da docenti, ricercatori e studiosi italiani e stranieri, anche esterni alle Università convenzionate, professionisti ed esperti di chiara fama, le cui competenze e professionalità siano riconosciute dal Consiglio Direttivo adeguate e rilevanti per le attività del Centro.

3. I componenti del Consiglio Scientifico restano in carica tre anni e possono svolgere ulteriori mandati successivi. Il componente

eventualmente subentrato in corso di mandato resta in carica fino alla scadenza naturale dell'organo. Il Consiglio Scientifico decade automaticamente con il decadere del Consiglio Direttivo che lo ha espresso.

4. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore in seduta ordinaria di norma ogni sei mesi o almeno una volta all'anno. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in modalità telematica.

5. La convocazione del Consiglio Scientifico è trasmessa dal Direttore per iscritto, per via telematica a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso. Il Direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza relativa degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di colui che presiede la seduta.

7. Per lo svolgimento dei lavori delle adunanze il Direttore nomina un segretario fra i componenti del Consiglio Scientifico o, in caso di necessità, un componente del Consiglio direttivo.

Art. 8**Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da uno fino ad un massimo di due rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, nominati da ogni Ateneo afferente, secondo le norme in vigore nello stesso. I componenti del Consiglio Direttivo sono componenti di diritto del Consiglio Scientifico di cui al precedente art. 7. Ogni rappresentante nominato dura in carica tre anni e il mandato può essere rinnovato una sola volta. Il componente eventualmente subentrato in corso di mandato resta in carica fino alla scadenza naturale dell'organo

3. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

a. elegge il Direttore del Centro;

b. assume tutte le delibere di carattere scientifico e organizzativo necessarie al funzionamento del Centro;

c. delibera su eventuali modifiche del presente testo Convenzionale, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei convenzionati;

d. nomina i componenti del Consiglio Scientifico;

e. approva il programma triennale di sviluppo del Centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del Direttore, il piano annuale di attività

del Centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;

f. approva la relazione annuale predisposta dal Direttore;

g. approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile e allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile;

h. approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro, le richieste di finanziamento, gli accordi con i Dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti, approvati in sede di adesione alla presente convenzione, nonché le modifiche a tali accordi;

i. delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del Centro e dispone sull'utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro;

j. delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto

delle dichiarazioni di recesso di Atenei e di ritiro di adesione di

docenti;

k. approva il regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti

non disciplinati dalla presente convenzione;

l. approva la proposta di rinnovo del Centro per il periodo convenzionale

successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo

degli Atenei convenzionati;

m. approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sotto-

porre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei con-

venzionati;

n. delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o

da almeno un quinto dei suoi componenti.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore in seduta ordinaria

almeno tre volte l'anno. Esso si riunisce, ogni qualvolta necessario per

la programmazione e gestione delle attività per iniziativa del Direttore

o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti. In

caso di impedimento o assenza del Direttore, il Consiglio Direttivo è

convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi è impossibilitato,

dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videocon-

ferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione

certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del

Consiglio Direttivo.

5. La convocazione è fatta dal Direttore per iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.
6. Il Direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quinto dei membri del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione ai componenti con almeno 24 ore di preavviso.
7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza relativa degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.
8. Il Responsabile Amministrativo del Centro, nominato dall'Ente ospitante la sede amministrativa del medesimo, svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante.
9. È facoltà del Direttore, quando ritiene opportuno, indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al Centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal Centro.

Art. 9**Il Direttore**

1. Il Direttore del Centro rappresenta il Centro nei rapporti con i terzi e ne è responsabile.
2. Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio Direttivo tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti. La sua nomina viene formalizzata con Decreto del Rettore della Università ospitante la sede amministrativa.
3. Il Direttore dura in carica un triennio, rinnovabile per una sola volta consecutiva.
4. Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il vicedirettore provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.
5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - b. vigila sull'osservanza della presente Convenzione istitutiva e della normativa vigente;

c. sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le relative attribuzioni;

d. sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo:

i. il programma triennale di sviluppo,

ii. il piano annuale di attività,

iii. i documenti contabili correlati alla programmazione,

iv. la relazione annuale complessiva che comprende una relazione sui risultati scientifici sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca e una relazione sulla situazione economico-finanziaria, sulla base dei dati contabili-amministrativi e dei consuntivi inviati dal Dipartimento Sede amministrativa, evidenziando eventuali eventi che hanno rappresentato una criticità economico-finanziaria nonché debitoria per il Centro;

e. invia alle Università aderenti, al fine di consentire l'adeguato monitoraggio da parte di questi, una relazione annua sulle attività svolte con allegati i relativi rendiconti scientifici e finanziari;

f. attua gli indirizzi del Consiglio Direttivo di cui all'art. 8 e svolge le finalità e scopi previsti all'art. 2 nel rispetto del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa, e, in particolare, cura l'individuazione dei profili dei destinatari dei contratti attivi la cui stipula sarà a cura del Dipartimento sede amministrativa;

g. garantisce alle Università aderenti al Centro e ai collaboratori che vi

afferiscono la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svol-

gimento delle attività istituzionali del Centro;

h. nomina il Vicedirettore tra i componenti del Consiglio che lo sostituisce

in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 10

Funzionamento del Centro

1. Le attività scientifiche del Centro saranno svolte in base ai piani e ai

programmi elaborati dal Consiglio Direttivo del Centro stesso, previa

consultazione del Consiglio Scientifico.

2. Il funzionamento scientifico del Centro sarà regolato da eventuali appo-

sitate norme interne che stabiliranno, tra l'altro, le modalità di formu-

lazione dei programmi di cooperazione scientifica a partire dalle proposte

di singoli o gruppi di appartenenti al Centro.

3. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. k)

verranno definiti i parametri per predisporre il programma delle attività

e il piano economico-finanziario, nonché gli obiettivi e le attività

oggetto degli obblighi informativi e di monitoraggio di cui all'art. 16.

4. Tutte le cariche assunte per il funzionamento del Centro sono svolte a

titolo gratuito

Art. 11**Gestione Patrimoniale**

1. Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.
2. Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.
3. I registri inventariali dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Art. 12**Stipula durata e rinnovo**

1. La presente Convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale o elettronica avanzata/qualificata, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario e ha 6 anni di validità. Per ultimo firmatario è da intendersi, ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo l'Ente che sottoscrive per ultimo entro la scadenza della

preesistente Convenzione o comunque entro la data indicata dall'Università sede ospitante nella comunicazione di avvio del processo di sottoscrizione finalizzato al rinnovo.

2. Il rinnovo sarà attuato mediante acquisizione delle delibere da parte delle Università aderenti, mediante stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell'attività svolta dal Centro nel periodo precedente.

3. Le delibere di rinnovo dei vari partecipanti dovranno pervenire entro sei mesi antecedenti alla scadenza della presente Convenzione, al fine di regolamentare le attività del Centro senza soluzione di continuità. La Convenzione di rinnovo verrà firmata in coincidenza o con vigenza dalla data di scadenza della Convenzione precedente. Le Università che delibereranno e sottoscriveranno successivamente a tale rinnovo, e quindi successivamente all'ultimo firmatario come definito al precedente comma 1, firmeranno, su richiesta da avanzare al Direttore del Centro e da approvare da parte del Comitato Direttivo del medesimo, un atto aggiuntivo e verranno reintegrati da tale data nelle attività del Centro, senza necessità di ulteriori delibere di approvazione da parte delle Università aderenti.

4. Ai fini del rinnovo, il Centro dovrà presentare a tutte le Università aderenti una relazione complessiva sull'attività, comprendente i risultati scientifici e gli obiettivi raggiunti (progetti di ricerca attivati, pubblicazioni, convegni, seminari, contratti di lavoro e ricerca, borse

di studio ecc.), nonché che rappresenti la situazione economico-finanziaria e contabile del Centro dell'ultimo periodo convenzionale, le motivazioni al proseguimento del Centro e un piano di sviluppo per il periodo di rinnovo, comprendente la sostenibilità finanziaria, sottoscritta dal Direttore.

Art. 13

Modifiche della convenzione

1. Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo approvate dagli organi di governo delle Università Convenzionate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi.

Art. 14

Scioglimento e disattivazione

1. Il Centro è sciolto anticipatamente dagli Organi di governo dell'Università sede amministrativa su proposta del Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nei casi di:
 - a. venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro.
 - b. manifesta e perdurante criticità economico-finanziaria del Centro;
 - c. inadempienza, da parte dei membri del Centro agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ciascuno per le proprie competenze;
 - d. venir meno della pluralità degli Atenei afferenti (riduzione a uno degli Atenei interessati),

e. assenza o inadeguatezza di benefici economici e di ricerca a favore

degli Atenei afferenti e/o partecipanti

f. mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede

amministrativa del Centro.

g. sostanziale inattività, inadeguatezza e/o impossibilità del Centro

di raggiungere e conseguire le proprie finalità ed i propri obiettivi

prefissati;

h. insostenibilità in termini di efficienza ed efficacia delle atti-

vità.

2. Entro sei mesi dalla delibera del Consiglio Direttivo circa l'accertamento

della causa di scioglimento anticipato del Centro, individuata ai sensi

del precedente comma 1 del presente articolo, dovranno essere portate a

termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-

contabile. "Il Centro non potrà assumere alcuna ulteriore obbligazione

verso terzi dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scio-

glimento.

3. Qualora obbligazioni verso terzi comportassero l'esigenza di un termine

superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio

Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i

contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta

fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasfe-

rimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso

i terzi interessati.

4. Lo scioglimento si perfeziona con l'adozione di apposite delibere da parte degli Organi di Governo dell'Università sede ospitante e diviene efficace con la comunicazione al Direttore del Centro e a tutte le Università aderenti, di tale decisione. Le altre Università aderenti, tramite apposite delibere degli Organi Collegiali, prenderanno atto dello scioglimento e della disattivazione del Centro.

5. L'Università sede amministrativa del Centro disporrà l'assorbimento di tutte le attività residue al Dipartimento di afferenza del Centro medesimo.

Articolo 15

Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

1. Alla scadenza o in caso di risoluzione anticipata del presente accordo, i beni eventualmente concessi in uso per le attività promosse e/o poste in essere dal Centro sono riconsegnati all'ente concedente.

2. Per quanto concerne i beni acquistati con risorse di pertinenza e/o da iniziative poste in essere dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate con delibera degli organi del Centro.

3. Le risorse assegnate in maniera indivisa alle Università per il tramite e/o in riferimento alle attività del Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei resteranno nella gestione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi.

Art. 16**Obblighi informativi e di monitoraggio**

1. Annualmente, il Centro, a cura del suo Direttore, trasmette agli Atenei afferenti una relazione scientifica sulle attività svolte e un resoconto esaustivo sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, evidenziando eventuali criticità nonché segnalando eventuali situazioni debitorie critiche per il Centro.

2. Da tali relazioni e resoconti dovranno emergere con chiarezza i benefici derivanti alle Università aderenti dallo svolgimento delle attività.

Nello specifico tali documenti devono contenere:

a. volume di attività;

b. grado di conseguimento degli obiettivi dichiarati e analisi delle cause di mancato raggiungimento;

c. grado di realizzazione delle previsioni economico-finanziarie ed analisi degli scostamenti (equilibrio economico);

d. situazione debitoria e creditoria (equilibrio finanziario);

e. numero di progetti implementati, risultati delle ricerche;

f. numero di pubblicazioni, eventi, congressi e seminari;

g. aspetti reputazionali (ritorni di immagine, presenza sul territorio,

h. i risultati delle ricerche che hanno trovato applicazione e utilità nel sistema produttivo e nei servizi;

i. i docenti che partecipano alle attività del Centro;

j. ogni altra informazione utile a valutare le attività.

3. Il Direttore provvederà a inoltrare direttamente o tramite i rappresentanti di ciascun Ateneo nel Consiglio Direttivo, la predetta documentazione agli Atenei convenzionati.

Art. 17

Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

1. Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al Centro.

2. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

3. Il Rettore di ciascun Ateneo e/o specifica figura individuata, assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

4. Le Università si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione, affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire eventuali azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria. Il personale di ciascuna Università

che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza

Art. 18

Coperture assicurative

1. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.
2. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.
3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e con il

responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

4. Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni, laddove previsto internamente ai singoli Atenei, che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Art. 19

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo, senza il preventivo consenso della parte proprietaria delle informazioni riservate.
2. Le Università convenzionate si impegnano, reciprocamente, al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro, in conformità alle misure e agli obblighi imposti nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.

Art. 20**Titolarità dei risultati e tutela della proprietà intellettuale**

1. Ai fini della presente Convenzione, con il termine "Risultati" s'intende qualsiasi invenzione, software opera dell'ingegno, creazioni ed elaborati intellettuali, dato, conoscenza o informazione che possono essere oggetto di tutela brevettuale o di tutela in termini di diritto d'autore, ottenuti in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di essa dalle istituzioni convenzionate (a titolo meramente esemplificativo, il termine "Risultati" s'intende inclusivo di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle attività svolte dal Centro).
2. Fatti salvi i diritti morali d'autore, riconosciuti agli autori in qualità di persone fisiche, i diritti patrimoniali sui Risultati, di cui al comma precedente, derivanti dalle attività del Centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività.
3. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti in relazione al loro effettivo apporto, fatti comunque salvi i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti esterni alle Università afferenti al Centro, in base al rapporto con il Centro e all'attività svolta.

4. In tutti i casi in cui i medesimi Risultati di cui sopra ottenuti congiuntamente, la titolarità dei relativi diritti sarà congiunta e sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.
- A tal riguardo, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati e che ne disciplinino la gestione, la valorizzazione e i processi di trasferimento tecnologico.

Art. 21

Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

Art. 22

Foro competente

1. Per controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti, in assenza di una definizione amichevole, potranno adire il Foro di Napoli o altro foro individuato quale competente in base alla legge.

Art. 23**Controversie**

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università che funge da sede amministrativa del Centro.

Art. 24**Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro e altresì la normativa generale vigente in materia.

Art. 25**Firma digitale, spese e bollo**

1. La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex art.24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il presente atto, firmato digitalmente, si compone di n..... fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
3. L'imposta di bollo (art. 2 della tariffa, All. A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro sedici (€ 16/00) per foglio, verrà assolta in

modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972 dall'Università sede amministrativa come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - del 20 marzo 2023 prot. 22005.

4. La Convenzione, sottoscritta da tutte le Parti aderenti mediante firma digitale, entra in vigore a partire dalla data del repertorio finale.

Letta, approvata e sottoscritta.

➤ La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

➤ Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ess.mm.ii.

L'Università degli Studi di Napoli **"L'Orientale"**

L'Università degli Studi di **Macerata**

L'Università degli Studi di **Salerno**

L'Università degli Studi di Napoli **Parthenope**

L'Università degli Studi del **Salento**